

Regolamento per la stipula di contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti

Il Consiglio di Istituto

Visto art. 32, D.I. 44/01 "Funzioni e poteri del dirigente nella attività negoziale"

Visto art. 33, c. 2, D.I. 44/01 "Interventi del Consiglio di Istituto nell'attività negoziale"

Visto art. 40, D.I. 44/01 "Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa"

Visto art. 7, c. 6, Dlgs 165/01 "Gestione delle risorse umane"

Visto la legge 23.12.1996, n. 662; legge 24.12.2007, n. 244

Visto art. 31, c. 4, "Capacità negoziale" e art. 35, D.I. 44/01 "Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale"

Visto art. 35, CCNL 29.11.2007 "Collaborazioni plurime"

Visto artt. 8 e 9, DPR 275/99, "Definizione dei curricoli", "Ampliamento dell'offerta formativa"

Visto il Piano dell'Offerta Formativa

Visti il Decreto Legge n. 112/2008 e la circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica

delibera di approvare il presente Regolamento

1. Finalità e ambito di applicazione

L'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di:

- garantire l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa,
- realizzare particolari progetti didattici,
- realizzare specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.

2. Condizioni preliminari

Le attività per le quali l'istituzione scolastica può ricorrere ad esperti esterni devono essere:

- coerenti col POF e col PTOF,
- coerenti con le finalità dichiarate nel precedente articolo,
- coerenti con le disponibilità finanziarie programmate.

Prima di ricorrere all'esperto esterno, è necessario accertare concretamente l'impossibilità di realizzare le attività programmate con personale in servizio interno alla scuola.

3. Criteri

- Assicurare trasparenza nelle procedure e nella selezione,
- Garantire la qualità della prestazione,
- Valutare più opzioni sulla base di competenze professionali acquisite e titoli valutabili,
- Scegliere la soluzione più conveniente in termini di costo/beneficio,
- Fra più opzioni, valutare l'opportunità di dare la precedenza alla collaborazione con personale docente esperto, in servizio presso altre scuole statali, previa autorizzazione del Dirigente scolastico della scuola di appartenenza, ai sensi dell'art. 35, CCNL 29.11.2007.
- Nel caso che, nell'ambito di un progetto/attività, un esperto di provata competenza abbia già collaborato occasionalmente e proficuamente con l'istituto negli anni precedenti, il Dirigente può assegnare un titolo di preferenza all'esperto stesso.

3. REQUISITI PROFESSIONALI E COMPETENZE

Per ciascuna attività o progetto deliberati nel POF per lo svolgimento delle quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione **retribuita** di docenti esperti esterni, il Consiglio d'Istituto col presente regolamento delega il Dirigente scolastico all'utilizzo di procedure trasparenti di selezione disciplinando col presente regolamento i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione (stabilisce quindi i requisiti minimi, in termini di titoli culturali e professionali, nonché l'eventuale esperienza maturata nel campo che i docenti stessi devono possedere per accedere all'insegnamento), secondo i seguenti criteri generali che saranno esplicitati, di volta in volta in ogni singolo progetto.

I candidati, ai sensi della normativa vigente, devono essere in possesso di titolo di studio con comprovata specializzazione anche universitaria. Si prescinde da questo requisito in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Si valuteranno, quindi:

-Titolo di studio

-Curriculum del candidato con:

- esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto
- Esperienze metodologiche – didattiche
- Attività di libera professione nel settore
- Corsi di aggiornamento -Pubblicazioni e altri titoli

-Competenze specifiche richieste per ogni singolo progetto

Per la valutazione comparativa dei candidati si farà riferimento almeno ai seguenti criteri:

- Livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;
- Congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali è bandita la selezione;
- Eventuali precedenti esperienze didattiche
- Esperienze pregresse di collaborazione con l'Istituto.

Il requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria non deve essere inserita nel contratto che la scuola stipula con una **società o con una associazione esterna**. Infatti, il contratto è stipulato con un soggetto esterno non persona fisica. L'associazione o la ditta dovranno possedere i requisiti che la Scuola ritiene necessari per espletare il servizio richiesto o collaborare ad un determinato progetto. Tuttavia, la Scuola dovrà pretendere che vengano comunicati i nominativi ed eventualmente, ove lo ritenga opportuno, i curricula dei soggetti che la società o l'associazione manderanno per fornire la prestazione.

Il dirigente può procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche competenze richieste, il professionista esterno sia l'unico in possesso delle competenze necessarie.

La circolare n. 2/2008 citata nelle premesse chiarisce che solo per le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, non si debba procedere all'utilizzo delle procedure comparative per la scelta del collaboratore, né ottemperare agli obblighi di pubblicità

4. Limite massimo del compenso attribuibile

Il compenso attribuibile deve tenere conto:

- del tipo di attività, dell'impegno e delle competenze professionali richieste all'esperto esterno,
- delle disponibilità finanziarie programmate.

Il compenso per attività di insegnamento svolte dall'esperto esterno deve essere congruo rispetto alla specifica professionalità richiesta, ma anche proporzionato rispetto al compenso contrattualmente attribuito al docente interno oltre che coerente con la provenienza dei finanziamenti e con le norme ad essi correlate.

Può anche essere previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione.

Sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori.

5. Pubblicità, attività informativa e trasparenza dell'attività contrattuale

- Il Dirigente scolastico mette a disposizione del Consiglio di Istituto, nella prima riunione utile, la copia dei contratti conclusi e relaziona sull'attività negoziale svolta e sull'attuazione dei contratti.
- Copia dei contratti viene altresì affissa all'albo e pubblicata sul sito web dell'istituto.
- I soggetti interessati alla documentazione hanno diritto di accesso ai sensi della legge 241/90.
- Il Direttore S.G.A. provvede alla tenuta della predetta documentazione.